



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III Relazioni Sindacali

Alle OO.SS. del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Alle OO.SS. del Personale Area Negoziale
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Alle OO.SS. del Personale
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Alle OO.SS. del Personale
Comparto Funzioni Centrali

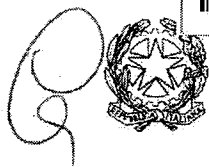
Alle OO.SS. del Personale
Dirigenza Comparto Funzioni Centrali

Oggetto: immagini dei sistemi di videosorveglianza. Utilizzo ai fini disciplinari.

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota GDAP n. 0150735.U del 30 marzo 2026 della Direzione Generale del Personale – Ufficio I – Affari generali di questo Dipartimento, relativa alla materia specificata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio I – Affari generali

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

e, per conoscenza

Al Capo del Dipartimento

Al Vice Capo del Dipartimento

OGGETTO: *immagini dei sistemi di videosorveglianza. Utilizzo ai fini disciplinari.*

Nell'ambito della gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale di questa Amministrazione, è emersa la necessità di approfondire gli aspetti di legittimità (e di illegittimità) circa l'utilizzo delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, alla luce della normativa vigente e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Il tema è connotato da particolare complessità, tenuto conto della rilevanza delle posizioni giuridiche tutelate, dalla protezione dei dati personali al divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Com'è noto, la materia della protezione dei dati personali è regolamentata dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al Regolamento UE 2016/679, integrato nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 101/2018 che ha modificato, adeguandolo, il D.lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice della Privacy). Tale regolamento costituisce quadro normativo e cornice di riferimento nella materia di cui trattasi, anche a supporto di quanto disciplinato in settori di maggiore specificità come quello del trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali (Direttiva UE 2016/680, recepita dal D.lgs. n. 51/2018).

I principi fondamentali a cui si ispira la normativa europea sono sintetizzabili nei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, oltre che di pertinenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti. Ciò implica che, in ogni caso, il trattamento del dato non può travalicare le finalità per cui lo stesso è consentito e non può eccedere rispetto a



Ministero della Giustizia

ciò che è strettamente necessario allo scopo previsto e dichiarato. I principi di continenza si applicano anche alla conservazione dei dati.

In materia di sicurezza pubblica, il decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 ha espressamente disciplinato, all'art. 21, gli ambiti di utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza indossabili (comma 1) e della videosorveglianza *“nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale”* (comma 2).

Con riguardo, pertanto, alle finalità connesse alla gestione degli impianti di videosorveglianza in ambito penitenziario, queste non sono rivolte (e mai potrebbero) al controllo della gestione *ex se*, ma alla vigilanza per la sicurezza di siti sensibili, data la caratteristica propria dei luoghi ove sono allocati i sistemi di rilevazione. L'impiego della videosorveglianza negli ambienti penitenziari, proprio perché, per le finalità perseguite, legittima un controllo a carattere continuativo, va, ancor più rigorosamente, bilanciato con la tutela dei diritti fondamentali di chi è ivi ristretto e di chi vi opera quotidianamente e, in tal senso, devono intervenire i principi generali, poc'anzi accennati, di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati.

L'applicazione di tali principi permea anche l'ambito disciplinare, potendosi escludere, ordinariamente, l'utilizzo delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza per fini di diretto controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori penitenziari. Un'ipotesi, ben circostanziata, di legittimità dell'utilizzo delle immagini catturate dalla videosorveglianza in ambito penitenziario a fini disciplinari è stata tratteggiata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Consiglio di Stato – Sezione Prima – parere n. 454/2024) con riferimento al caso in cui, a seguito di un evento critico, avvenuto *intra moenia*, si è proceduto all'acquisizione delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza per le precipue finalità di gestione e tutela della sicurezza a cui detti sistemi sono serventi. Le riprese, nel caso di specie, avevano restituito un contesto esposto a rilevanti criticità in ordine alla tutela e al mantenimento della sicurezza dell'Istituto, anche per una *mala gestio* imputabile al responsabile della sorveglianza generale al momento dei critici accadimenti (liti tra detenuti nel circuito della media sicurezza). Tuttavia – ed è questo il passaggio centrale – la contestazione degli addebiti e l'irrogazione della sanzione non si sarebbero fondati esclusivamente sulle risultanze dei filmati della videosorveglianza, avendo, il Comandante, acquisito, *aliunde* e preventivamente, gli elementi utili alla contestazione disciplinare (indizi vari, comprovati da dichiarazioni assunte presso il personale in servizio). I filmati della videosorveglianza, acquisiti a seguito dell'evento critico, avevano messo in evidenza un collegamento tra condotte disciplinarmente rilevanti e il medesimo evento, ma non costituivano il presupposto su cui si fondava il rapporto disciplinare, sebbene ne supportassero l'accertamento fattuale. Sul punto, il Consiglio di Stato mette in evidenza che,



Ministero della Giustizia

nell'ambito di un processo penale, l'accertamento delle responsabilità, ponendo a rischio la libertà personale dell'imputato (o dell'indagato) è soggetto a più stringenti limitazioni in ordine all'acquisizione della prova; in ambito disciplinare, invece, ciò che ne connatura il procedimento è il *"principio fondamentale della ricerca della verità materiale"*, essendo in gioco (nel caso di specie) più interessi: *"quello ad un accertamento dei fatti tale da garantire la pienezza del contraddittorio, quello ad un adeguato grado di partecipazione da parte dell'incolpato, e quello pubblico a che le funzioni di polizia siano affidate e svolte in modo da conservare la loro essenziale credibilità"*.

Ne deriva, quindi, che le riprese dei sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate, *ex se*, con finalità di controllo dell'agire del personale in servizio, essendo funzionali alla tutela dell'ordine e della sicurezza degli ambienti in cui sono ristrette persone sottoposte a restrizione della libertà personale (siti sensibili). Tuttavia, in occasione di eventi critici, ossia del verificarsi di quelle circostanze ambientali e fattuali che costituiscono l'oggetto e la ragione per cui i sistemi sono stati impiantati, è possibile utilizzarne le immagini con finalità di accertamento degli accadimenti, con effetti indiretti in ambito disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE

Rita Russo